



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
TURISMO FORMAZIONE E
LAVORO

Genova, 26/07/2017

Prot. n. PG/2017/261488

Class.fasc: 2017/G7.2/3

Settore: POLITICHE AGRICOLE E DELLA
PESCA

Al
Settore Ispettorato agrario regionale

E, p.c. Coldiretti Impresapesca -
Confcooperative Federcoopesca Liguria -
Legambiente Ligure Cooperative e Mutue
ANCI
FLAG Levante Ligure
FLAG Savonese
FLAG Il Mare delle Alpi
Capitaneria di porto - Direzione
Marittima
Università di Genova - DISTAV
Associazione Piscicoltori Italiani c/o Soc.
Aqua

Oggetto: Applicazione misura 1.30 - circolare
esplicativa

Si forniscono chiarimenti in merito ai dubbi emersi nelle giornate di formazione riguardo la corretta applicazione della mis. 1.30, a seguito della corrispondenza intercorsa con l'Autorità di Gestione del PO FEAMP.

In merito ai dubbi emersi sui **soggetti ammissibili** della mis. 1.30, in particolare se "*persona fisica*" o "*persona giuridica*", si chiarisce quanto segue.

Si riportano, in particolare, i due casi per i quali sono stati chiesti chiarimenti:

o **Caso 1:**

*Un pescatore **socio** di una cooperativa vuole fare un investimento di diversificazione: chi presenta la pratica? Il socio o la cooperativa? Se presenta il socio (persona fisica) gli si riconosce l'IVA?*

o **Caso 2:**

*Un pescatore **dipendente** di una cooperativa vuole fare un investimento di diversificazione: chi presenta la pratica? Il socio o la cooperativa? Se presenta il dipendente (persona fisica) gli si riconosce l'IVA?*

RISPOSTA:

L'unico soggetto che può presentare la domanda E' LA COOPERATIVA, in quanto rappresenta a tutti gli effetti il socio e/o il dipendente e risponde per lui verso soggetti terzi.
Quindi è la Cooperativa a presentare la domanda in nome e per conto del socio/lavoratore. Sarà poi, ugualmente, la cooperativa a presentare la SCIA al Comune competente per territorio.
Si ritiene quindi che l'IVA non sia mai un costo ammissibile, in quanto recuperabile dalla Cooperativa stessa.

In relazione ai dubbi sul concetto di **nuova attività** della mis. 1.30, si chiarisce quanto segue.
A seguito di contatti con l'Autorità di gestione è emerso che per "nuova attività" si intende una attività che rispetti i seguenti requisiti:

- sia avviata dopo il 2014,
- non sia ancora portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario alla Regione.

Seguono alcuni casi specifici, che si riportano per maggior chiarezza.

- **Caso 1:**
Una impresa ha avviato prima del 2014 una attività di ittiturismo - ristorazione; dopo il 2014 ha iniziato (o vuole iniziare) l'attività di ittiturismo - ospitalità. Può essere considerata NUOVA ATTIVITA'?

RISPOSTA:

SI – l'attività di ittiturismo - ospitalità può essere considerata NUOVA ATTIVITA'

ATTENZIONE! Se ha già fatto investimenti, questi sono ammissibili purché:

- siano iniziati dopo il 2014,
- non siano ancora completamente conclusi, ossia :
 1. non sia stato speso oltre il 90% del progetto complessivo,
 2. gli investimenti a copertura del restante 10% devono essere pertinenti e uniformi al progetto nel suo complesso (ossia non devono rappresentare un mero artificio per completare l'investimento),
 3. l'ultimo bene non è stato né pagato né consegnato.

L'attività di ittiturismo - ristorazione NON può essere considerata NUOVA ATTIVITA' in quanto iniziata prima del 2014.

- **Caso 2:**
Una impresa ha avviato prima del 2014 una attività di pescaturismo; dopo il 2014 ha iniziato (o vuole iniziare) l'attività di ittiturismo. Può essere considerata NUOVA ATTIVITA'?

RISPOSTA:

SI – l'ittiturismo può essere considerato NUOVA ATTIVITA'

ATTENZIONE! Se ha già fatto investimenti per l'ittiturismo, questi sono ammissibili purché:

- siano iniziati dopo il 2014,
- non siano ancora completamente conclusi, ossia :
 1. non sia stato speso oltre il 90% del progetto complessivo,
 2. gli investimenti a copertura del restante 10% devono essere pertinenti e uniformi al progetto nel suo complesso (ossia non devono rappresentare un mero artificio per completare l'investimento),
 3. l'ultimo bene non è stato né pagato né consegnato.

L'attività di pescaturismo NON può essere considerata NUOVA ATTIVITA' in quanto iniziata prima del 2014.

- **Caso 3:**
Una impresa ha avviato dopo il 2014 una attività di ittiturismo. Può essere considerata NUOVA ATTIVITA'?

RISPOSTA:

SI - Può essere considerata NUOVA ATTIVITA', indipendentemente dal fatto che sia già attivo (cioè presentata la SCIA) o no, SOLO SE SUSSISTONO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. gli investimenti sono iniziati dopo il 2014,
2. non è stato speso oltre il 90% del progetto complessivo,
3. gli investimenti a copertura del restante 10% devono essere pertinenti e uniformi al progetto nel suo complesso (ossia non devono rappresentare un mero artificio per completare l'investimento),
4. l'ultimo bene non è stato né pagato né consegnato.

- Caso 4:

Una cooperativa di 20 barche ha già avviato una attività di pescaturismo su una imbarcazione; Se presenta un progetto di pescaturismo per un'altra imbarcazione, può essere considerata una nuova attività?

RISPOSTA:

SI - Può essere considerata NUOVA ATTIVITA'

Può presentare la cooperativa per la NUOVA attività del socio o del dipendente.

- Caso 5:

Attività di itturismo aperta dopo il 01/01/2014.

Nel 2017 ha acquistato cucina e fabbricatore di ghiaccio a servizio attività itturismo.

Le attrezzature – già consegnate - sono in fase di installazione perché erano già stati presi accordi commerciali.

Il progetto ha un valore di circa 30.000,00, ad oggi non è ancora completato sebbene i documenti di trasporto siano già stati firmati (manca installazione a regola d'arte e 20.000,00 euro di pagamenti).

E' ammissibile?

RISPOSTA:

NO – NON può essere considerata NUOVA ATTIVITA'

L'operazione è definita completamente attuata con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura (dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa).

Nel caso specifico, sebbene il pagamento per il bene non sia stato completato, tuttavia il bene è già stato consegnato (dimostrato dal documento di trasporto); pertanto, l'operazione si ritiene conclusa e di conseguenza non finanziabile.

La casistica sopra riportata non è esaustiva; nel caso in cui dovessero presentarsi casi diversi, si prega codesto spettabile Settore di volerli trasmettere allo scrivente, che fornirà tempestivamente le opportune istruzioni.

Si pregano i soggetti in indirizzo di voler favorire la più ampia diffusione della presente circolare.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dr. Riccardo Jannone)

